

Deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2022, n. 35-5955

**Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale relativa al “Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027”. Espressione del parere regionale di cui all’articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006.**

A relazione del Vicepresidente Carosso:

Premesso che:

il D.lgs. 152/2006 nella Parte seconda recepisce la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

l’art. 6 comma 1 del D.lgs 152/2006 specifica che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda piani e programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;

il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027, sulla base di quanto previsto dall’art. 6 comma 2 del D.lgs. 152/2006, rientra tra i piani e programmi che devono essere assoggettati a VAS;

l’art. 7 del D.lgs 152/2006 specifica che sono di competenza statale le procedure di VAS di piani la cui approvazione compete ad organi dello Stato;

gli artt. 11, 13 e 14 del D.lgs 152/2006 definiscono le differenti fasi delle procedure di VAS;

i ruoli per la VAS sono i seguenti: l’Autorità competente in materia di valutazioni è il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) - Direzione generale valutazioni ambientali;

l’Autorità proponente è il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale;

la Regione Piemonte è chiamata ad esprimersi ai sensi dell’art. 13 comma 5-bis del D.lgs. 152/2006 in qualità di soggetto competente in materia ambientale che può essere interessato dagli effetti dell’attuazione del Piano sull’ambiente, e secondo quanto disposto dalla DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008 “Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica di piani e programmi (DGR VAS)”, dovrà fornire il proprio contributo attraverso l’Organo Tecnico Regionale di cui all’art. 7 della l.r. 40/1998;

il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale, con nota ns. prot. n. 116713 del 28 settembre 2022, in qualità di Autorità proponente, ha comunicato l’avvio della fase di consultazione pubblica di Valutazione ambientale strategica (VAS) inerente il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027, ai sensi dell’art. 13 comma 5 del D.lgs. 152/2006, rendendo disponibili il Documento di sintesi di Piano, il Rapporto ambientale, la Sintesi non tecnica e lo Studio di incidenza.

Dato atto che:

la documentazione è stata messa a disposizione in formato digitale sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del MITE;

come previsto dall’art. 14, comma 2 del D.lgs.152/2006, la consultazione si conclude entro l’11 novembre, data in cui scadono i 45 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico sul portale del MITE avvenuta il 27 settembre 2022;

il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12/04/1999, sulla base delle indicazioni dell’art. 7 della l.r. 40/1998, con nota prot. n. 118053 del 30.09.2022, ha individuato la Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio (Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate) quale struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Agricoltura e Cibo, Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica, Sanità e Welfare e ARPA Piemonte, in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell’art. 8 della l.r. 40/98;

- il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, anche in qualità di Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ha coordinato i lavori istruttori dell'Organo tecnico regionale, finalizzati all'espressione delle osservazioni regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale, convocando una riunione di Organo tecnico regionale in data 12 ottobre;
- a seguito della riunione di Organo tecnico regionale, il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, sulla base delle valutazioni espresse nei contributi tecnici pervenuti dalle strutture regionali coinvolte e da ARPA, ha elaborato il documento tecnico che si allega (Allegato A) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

alla luce di quanto sopra, sussistano le condizioni per esprimere il parere regionale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale inerente al Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 sulla base dell'esito istruttorio sopra riportato.

Vista la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001;

visto il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

visto la l.r. 14 dicembre 1998, n. 40;

visto la l.r. 28 luglio 2008, n. 23;

vista la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

*delibera*

- di prendere atto dell'esito dell'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e di esprimere, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, il parere regionale nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale inerente al Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 elaborato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006, ai fini della formulazione del parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo da parte del Ministero della Transizione Ecologica;
- di demandare alla Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, Settore “Valutazioni ambientali e Procedure integrate” di trasmettere al Ministero della Transizione Ecologica (di seguito MITE) - Direzione generale valutazioni ambientali, in qualità di Autorità competente per la VAS, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 2, del D.lgs. 152/2006, la presente deliberazione per il prosieguo di competenza;
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Fase di valutazione della procedura di VAS di competenza statale relativa al “Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027”. Espressione del parere regionale di cui all’articolo 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL’ORGANO TECNICO REGIONALE

### Indice generale

1. Premesse .....	2
2. Finalità e contenuti della proposta di Piano .....	3
3. Osservazioni metodologiche generali .....	5
4. Osservazioni ambientali specifiche .....	6
4.1 <i>Clima e suolo</i> .....	6
4.2 <i>Aria</i> .....	7
4.3 <i>Acque</i> .....	8
4.4 <i>Biodiversità e connessioni ecologiche</i> .....	10
4.5 <i>Foreste</i> .....	11
4.6 <i>Paesaggio</i> .....	11
4.7 <i>Agricoltura</i> .....	13
5. Valutazione di incidenza .....	13
5.1 <i>Aspetti metodologici</i> .....	13
5.2 <i>PSP PAC e Biodiversità</i> .....	14
5.3 <i>Analisi incidenze</i> .....	15
6. Piano di Monitoraggio .....	16

## 1. Premesse

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo Tecnico Regionale (di seguito OTR) ai fini dell'espressione del parere regionale di cui all'art. 13, comma 5-bis del D.lgs. 152/2006, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) di competenza statale del Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 (di seguito PSP).

La proposta di Piano in oggetto è sottoposta a procedura di VAS ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 152/2006. Il PSP è previsto dall'articolo 55, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1303/2013 ed è sottoposto a VAS in sede statale; l'Autorità Procedente è il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale (DIPEISR); l'Autorità Competente per la VAS è il Ministero della Transizione Ecologica (MITE), Direzione Generale Valutazioni Ambientali.

La Regione Piemonte, chiamata ad esprimersi ai sensi dell'art. 13 comma 5-bis del D.lgs. 152/2006 in qualità di soggetto competente in materia ambientale che può essere interessato dagli effetti dell'attuazione del Piano sull'ambiente, svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998 e costituito, per il caso in oggetto, dalle Direzioni regionali Competitività del sistema regionale; Ambiente, Energia e Territorio; Agricoltura e cibo; Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica; Coordinamento politiche e fondi europei – Turismo e sport; Sanità e Welfare; ARPA Piemonte in qualità di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98.

Secondo quanto disposto dalla DGR n.12-8931 del 9 giugno 2008, la struttura responsabile del coordinamento delle funzioni regionali inerenti la procedura di VAS è posta in capo al Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e Procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione in quanto la Direzione regionale Agricoltura e cibo, competente per materia, è coinvolta nella definizione dei contenuti del Piano.

Con nota ns. prot. n. 116713 del 28 settembre 2022, il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche europee internazionali e dello sviluppo rurale, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione pubblica di Valutazione ambientale strategica (VAS) inerente il PSP, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del D.lgs. 152/2006, rendendo disponibile la seguente documentazione:

- Documento di sintesi di Piano;
- Rapporto ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Studio di incidenza.

La documentazione è stata messa a disposizione in formato digitale sul portale delle Valutazioni ambientali VAS-VIA-AIA del MITE. Come previsto dall'art. 14 del D.lgs.152/2006, la consultazione si conclude entro 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso al pubblico sul portale del Ministero, avvenuta il 27 settembre 2022.

Il Nucleo centrale dell'Organo tecnico regionale, ha coordinato i lavori istruttori dell'OTR, finalizzati all'espressione delle osservazioni regionali nei tempi previsti dalla disciplina statale, e ha convocato una riunione delle strutture regionali coinvolte e di ARPA in data 12 ottobre 2022.

Sulla base delle considerazioni espresse durante la sopra citata riunione dell'OTR e dei contributi tecnici successivamente pervenuti dalle strutture regionali coinvolte emergono le considerazioni, indicazioni e raccomandazioni riportate nel presente documento.

## 2. Finalità e contenuti della proposta di Piano

Il percorso della programmazione del settennio 2021/2027 è iniziato a livello normativo nelle istituzioni dell'Unione europea nel 2018, sulla scorta delle esperienze della precedente programmazione.

Il Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023-27 è lo strumento di programmazione previsto dall'articolo 55, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 1303/2013.

La nuova politica agricola comune per il periodo 2023-2027 si basa sui seguenti regolamenti pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 dicembre 2021:

- Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che sancisce norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (FEAGA) e dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR). Tale Regolamento inoltre abroga anche i vecchi Regolamenti della PAC 2014-2020 Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, riferito al finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, che modifica il vecchio Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e i Regolamenti europei sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati ed, infine, quello recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle Regioni ultra periferiche dell'Unione.

Anche in questo ciclo di programmazione, le risorse della PAC saranno suddivise tra i suoi due "pilastri" tradizionali, ovvero il sostegno diretto agli agricoltori, le misure di mercato e lo sviluppo rurale.

Una caratteristica fondamentale della nuova politica è l'introduzione di piani strategici a livello degli Stati membri che consentono ai governi nazionali di adattare le disposizioni della PAC alle esigenze delle rispettive realtà agricole.

Il PSP affronta le sfide ambientali, sociali ed economiche promuovendo un nuovo corso dove sostenibilità e inclusività sono leve di competitività a livello settoriale e territoriale, con l'obiettivo di trasformare in valore:

- le opportunità che possono derivare dalla transizione ecologica e digitale, valorizzando la bioeconomia, l'economia circolare, l'uso a cascata dei prodotti legnosi, la riduzione degli sprechi alimentari e l'agroecologia, anche promuovendo la digitalizzazione dei processi produttivi;
- la progressiva riduzione della pressione esercitata dalle attività agrosilvopastorali sul capitale naturale (acqua, aria, suolo, biodiversità), sul paesaggio e sul clima;
- servizi ecosistemici, di regolazione, di approvvigionamento e culturali, prodotti dalle attività agro-forestali, dalle filiere agro-alimentari, forestali e in generale dalle zone rurali;
- la semplificazione e l'armonizzazione dei diversi schemi di produzione a basso impiego di input, da comunicare correttamente al consumatore finale.

Le scelte di politica agricola, alimentare e forestale devono tenere in considerazione la necessità di:

1. potenziare la competitività del sistema in ottica sostenibile, favorendo l'organizzazione delle filiere e rafforzando le connessioni fra produttori e consumatori, investendo sulla protezione dei

redditi degli imprenditori agricoli e forestali e sull'integrazione dei settori verso un'economia realmente circolare, anche ampliando il perimetro operativo delle filiere a nuovi ambiti economici;

2. migliorare le performance climatiche e ambientali dei sistemi produttivi, assistendo gli operatori del settore verso una gestione sostenibile del capitale naturale, recuperando o salvaguardando i paesaggi agrosilvopastorali valorizzando la loro componente culturale e identitaria e favorendo un migliore equilibrio ecologico e tutelando gli habitat naturali e gli ecosistemi agricoli e forestali;
3. rafforzare la resilienza e la vitalità dei territori rurali, generando occasioni di nuova imprenditoria basate sul consolidamento del patrimonio paesaggistico, naturale e sociale, creando le condizioni per migliorare l'attrattività e l'inclusività delle zone marginali;
4. promuovere il lavoro agricolo e forestale di qualità e la sicurezza sui posti di lavoro al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, fornendo anche gli strumenti che assicurino l'equità nei contratti e condizioni per l'emersione e la regolarizzazione di lavoratori;
5. rafforzare la capacità di attivare scambi di conoscenza e innovazioni, accrescendo la consapevolezza collettiva e istituzionale sulle implicazioni legate alla sostenibilità dei sistemi agroalimentari e favorendo la partecipazione attiva degli operatori e dei cittadini;
6. efficientare il sistema di governance, rafforzare le strutture di gestione amministrative a livello nazionale e regionale, costruire un quadro regolamentare semplice e adeguato alle nuove sfide e alle nuove esigenze.

Il PSP prevede i seguenti obiettivi specifici articolati a loro volta in interventi:

- OS1 - sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'UE al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché garantire la sostenibilità economica della produzione agricola;
- OS2 - migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- OS3 - Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore;
- OS4 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile;
- OS5 - Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica;
- OS6 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi;
- OS7 - Attirare e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali;
- OS8 - Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile;
- OS9 - Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo

sostenibile, ridurre gli sprechi alimentari nonché migliorare il benessere degli animali e contrastare le resistenze antimicrobiche;

- OS 10 - Modernizzare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione e incoraggiandone l'applicazione da parte degli agricoltori attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione.

### **3. Osservazioni metodologiche generali**

Il Rapporto Ambientale (nel seguito RA), in linea con le indicazioni fornite nel corso della fase di scoping, è stato strutturato coerentemente all'articolato dell'All. VI al D.lgs. 152/06.

Sono state inquadrare in modo esaustivo le politiche e gli indirizzi dei piani e dei programmi di rilievo internazionale e nazionale che sono riferimento per la definizione degli obiettivi di protezione ambientale e sostenibilità del piano.

Il documento riporta la struttura metodologica del percorso di VAS del Piano e le fasi di consultazione, concertazione e partecipazione (cap. 2) così come le risultanze del percorso di scoping e le osservazioni espresse dalla Regione Piemonte che, nel complesso, sono state accolte, analizzate ed inserite nel documento finale.

L'inquadramento territoriale dell'ambito di pertinenza del Piano (cap.7) è stato suddiviso nelle componenti ambientali maggiormente pertinenti alla proposta di PSP, ossia biodiversità ed ecosistemi, suolo, ambiente idrico, paesaggio, aria e clima.

Le analisi di coerenza interna ed esterna (cap. 6 e allegato 3) sono state effettuate in modo analitico ed esauriente utilizzando matrici esplicative appropriate. Tuttavia, il livello di dettaglio del Piano e delle schede di intervento non consentono di verificare quanto le coerenze e gli impatti definiti dal RA siano condivisibili o meno. Le Tabelle evidenziano una sostanziale coerenza generale del PSP con le Strategie prese in considerazione, ma in termini unicamente indicativi adottando il metodo semaforico, non sicuramente utile per una valutazione di merito e finalizzata, se del caso, all'individuazione di azioni correttive nel caso di non coerenza.

Analogamente, in merito agli impatti sulle matrici ambientali, tema trattato in integrazione con l'applicazione del principio del DNSH, l'analisi effettuata non evidenzia sostanziali impatti degli interventi sulle componenti indicate come potenzialmente sensibili e, anche in caso di impatto negativo (peraltro non descritto), non vengono fatte valutazioni di merito utili sia alla integrazione dei contenuti dei diversi tipi di intervento, sia per recuperare le criticità evidenziate.

Rispetto al cap. 6.2 "Coerenza degli obiettivi con il principio DNSH", non risulta chiaro come venga garantito il rispetto del principio DNSH con particolare riferimento al livello regionale in quanto il RA a pag. 171 si limita ad evidenziare che *l'individuazione di eventuali criteri correttivi di mitigazione tesi a ri-orientare gli interventi di Piano "conformi", verso la sostenibilità ambientale ed il contributo sostanziale al principio DNSH, dovrebbero essere a carico delle autorità nazionali, locali o regionali che hanno il compito di programmare gli interventi, emanare bandi, selezionare e gestire i progetti, erogando le rispettive risorse.*

Per quanto riguarda la coerenza con i principi dello sviluppo sostenibile e del contrasto al cambiamento climatico, pur apprezzando l'analisi riportata nell'allegato 2 al RA condotta per evidenziare la coerenza e le sinergie degli interventi previsti dal Piano con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile, si osserva che i due elementi sono citati come principi di riferimento, ma l'analisi effettuata non pare utile ai fini di una chiara verifica di come il PSP sia coerente e contribuisca concretamente a tali principi e ai relativi obiettivi. In particolare per lo sviluppo sostenibile la verifica con la Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile si limita nuovamente ad una matrice con metodo



semaforico che non fornisce indicazioni di merito per un eventuale adeguamento delle Misure del Piano per garantire un reale contributo del PSP al processo di transizione ecologica in corso nel nostro paese. In merito al cambiamento climatico viene verificata la coerenza con il solo Piano di Adattamento al Cambiamento Climatico e non si fa riferimento al Piano per l'Energia e il Clima, strumento di riferimento per le politiche di mitigazione del cambiamento climatico.

Si evidenzia che nell'ambito della definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e di protezione ambientale, è stata riportata la Direttiva 2007/60 CE (cd. Direttiva Alluvioni) per la valutazione del PSP, con opportuni riferimenti al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni e ai piani di bacino distrettuali. In riferimento a questi ultimi si suggerisce di citare espressamente e prendere in considerazione il Piano stralcio di Assetto idrogeologico dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, unitamente alle direttive collegate, nonché il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico Padano (PGR).

Infine, non vengono presentate alternative di piano, ma solo l'opzione "zero", evidentemente non applicabile.

#### **4. Osservazioni ambientali specifiche**

##### 4.1 Clima e suolo

Come evidenziato in fase di scoping, tra le componenti considerate è stato dedicato un paragrafo al clima con particolare riferimento al contrasto al cambiamento climatico in atto, quale obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e tema trasversale di cui è necessario tenere conto nella pianificazione a tutti i livelli attraverso strategie, complementari e sinergiche, di adattamento e mitigazione.

La necessità di recepire gli obiettivi del protocollo di Kyoto per la lotta al cambiamento climatico è diventata un importante punto nell'individuazione delle politiche ambientali. Su questo tema, la pianificazione legata alle pratiche agricole deve tenere conto del ruolo rilevante che ha la sostanza organica nel suolo nella strategia complessiva di lotta al cambiamento climatico, come già evidenziato da ISPRA in linea con la Strategia Europea per il suolo.

Nelle strategie di adattamento al Cambiamento Climatico è stato più volte sottolineato il fatto che un aumento dello 0,15% del carbonio organico nei suoli arabili italiani potrebbe fissare nel suolo la stessa quantità di carbonio che ad oggi è rilasciata in atmosfera per l'uso di combustibili fossili in un anno in Italia.

La perdita di sostanza organica è uno dei processi più significativi che possono interessare i suoli agrari. Il fenomeno è legato da una parte alle grandi trasformazioni d'uso del suolo operate, in tempi diversi, dall'uomo, dall'altra, allo sviluppo delle pratiche agricole intensive in tempi più recenti. Le strategie di aumento delle capacità di sequestro del carbonio del settore agricolo e forestale nel PSP fanno leva, oltre all'adozione di pratiche agricole che riducono l'intensità delle lavorazioni del suolo e proteggono gli stock di carbonio esistente introducendo rotazioni con cover crops e/o l'inerbimento delle colture, anche sull'apporto di materiali di origine organica, con possibilità di riciclo di materie di scarto e sottoprodotti (linea d'intervento SR04).

Il RA non cita però le condizioni che tali interventi devono rispettare in termini di tutela ambientale, in particolare rispetto:

- all'uso di sostanze organiche di buona qualità e sufficientemente stabilizzate prima della loro distribuzione in campo;

- all'adeguata valutazione degli apporti di nitrati nelle aree riconosciute come vulnerabili ed in prossimità dei corpi idrici superficiali;
- al mantenimento dei parametri tipici della fertilità del suolo ed all'assenza di sostanze xenobiotiche contaminanti, pena un decadimento della qualità biologica e della contaminazione delle acque sotterranee.

Nel caso dell'apporto di sostanza extra-agricola (es. gessi di defecazione provenienti da fanghi di depurazione, ad oggi ammissibili come correttivi) andrebbero meglio definite le condizioni d'uso.

L'efficacia ambientale di questi apporti dipende strettamente dalla reale e comprovata necessità di correzione dei suoli oggetto di intervento e dalle colture incidenti, senza dimenticare i vincoli di bilanciamento delle sostanze azotate a livello strettamente sito-specifico. Al fine della qualifica di prodotto correttivo o fertilizzante, laddove l'utilizzo non sia di fatto necessario e si possano dimostrare potenziali impatti negativi sull'ambiente (vedi surplus azotato rispetto ai fabbisogni), il RA avrebbe dovuto specificare il principio della reale e comprovata necessità di correzione dei suoli oggetto di apporto e dalle colture incidenti, pena effetti ambientali negativi.

#### 4.2 Aria

Attualmente l'Italia ha in corso due procedure di infrazione, avviate dalla Commissione Europea, per la non conformità alla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria, relativamente a PM10 e NO2 (infrazione n. 2014/2147 e infrazione n. 2015/2043) e che le medesime coinvolgono, in particolare, le Regioni del Bacino padano caratterizzato da una specificità orografica e meteorologica che favorisce la formazione e l'accumulo degli inquinanti, con particolare riferimento a quelli di natura secondaria. Nelle procedure d'infrazione viene contestato all'Italia il mancato rispetto dell'obbligo di risultato e cioè del rientro nei limiti "nel più breve tempo possibile".

Tutte le amministrazioni dello Stato (Regioni, Enti locali, Enti pubblici) sono tenute al rispetto della normativa comunitaria e ad adottare le misure necessarie per rimediare alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi derivanti da tale normativa e a dare pronta esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia (cfr. art. 43, comma 1, della legge n. 234/2012).

Il D.lgs. 155/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza nella predisposizione dei Piani di risanamento della qualità dell'aria e conferisce allo Stato l'obbligo di intervenire con un programma misure di carattere nazionale qualora i superamenti siano influenzati in modo determinante da sorgenti di emissione su cui le regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa e legislativa.

Relativamente alla componente aria, la normativa europea e quella nazionale non identificano solamente dei target di riduzione emissiva, come quelli che ritroviamo nella Direttiva (UE) 2016/2284, ma definiscono e stabiliscono anche obiettivi di qualità dell'aria al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso.

Detti valori limite di concentrazione in aria sono indicati esplicitamente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ai fini della tutela della salute umana e devono essere rispettati su tutto il territorio. Il loro superamento in zone o agglomerati obbliga la Regione (quale autorità competente) a predisporre dei Piani (ex art.23 della Dir 2008/50/CE ovvero ex art.9 del D.lgs.155/2010) che stabiliscano misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile.

Purtroppo, il territorio piemontese vede da parecchi anni il superamento dei limiti indicati per alcuni degli inquinanti citati nelle direttive, in special modo gli ossidi di azoto ed il particolato atmosferico. Risulta, quindi, evidente che il Piano Strategico della PAC 2023-2027 deve essere sinergico con gli obiettivi di riduzione dell'inquinamento atmosferico, a garanzia del conseguimento di target di qualità dell'aria.

In merito alla coerenza della documentazione in esame, si osserva che l'obiettivo OS5 - "Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche attraverso la riduzione della dipendenza chimica", mira a promuovere la tutela della qualità dell'aria. Tra gli interventi che contribuiscono alla tutela della qualità dell'aria si evidenziano gli interventi che concorrono alla riduzione delle emissioni di ammoniaca derivanti da gestione degli effluenti zootecnici o impiego fertilizzanti e che sostengono l'ammodernamento strutturale nel settore zootecnico attraverso investimenti per la realizzazione, oltre il rispetto degli obblighi della "Direttiva nitrati", di coperture delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento, sia fisse che non fisse (c.d. storage bag), aventi elevata efficacia nella riduzione delle emissioni di ammoniaca (SRD02-A). Si osserva come tali interventi, sebbene contribuiscano alla riduzione emissiva, non sono da considerarsi esaustivi in quanto nel primo caso non sembra esserci una chiara predilezione delle tecniche migliori dal punto di vista delle emissioni di ammoniaca e nel secondo caso sarebbe auspicabile prevedere interventi che riguardino tutte le fasi di gestione dei reflui quindi oltre allo stoccaggio anche stabulazione e spandimento.

Inoltre, ai fini della tutela della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle regioni del bacino padano, tenuto conto delle procedure di infrazione sopra citate, nell'ambito dell'obiettivo OS5, risulta fondamentale prevedere azioni che garantiscano l'implementazione degli interventi che limitano la pratica dell'abbruciamento dei residui (PD04-ES3, SRA21, SRA27-5) per i quali si ritiene necessario definire risorse specifiche per limitare tale pratica sul territorio del bacino padano, considerando la specificità di alcuni settori quali il vitivinicolo, risicolo, corilicolo e relativo alla produzione di castagno da frutto.

#### 4.3 Acque

In linea generale il RA prende correttamente in considerazione la normativa in materia di acque, facendo riferimento alla Direttiva 2000/60/CE, e include nella valutazione di coerenza (allegato 3) i Piani di tutela delle acque, i Piani di gestione delle acque dei distretti idrografici e i Piani di bacino distrettuale, senza rilevare incoerenze con le tipologie di intervento.

Si osserva che nel paragrafo 7.3.1.1.1 - Acque superficiali e sotterranee, vengono rappresentati lo stato ecologico e lo stato chimico delle acque superficiali (Figure 42 e 43), ma sarebbe stato opportuno riportare il periodo di riferimento cui le classificazioni si riferiscono. Inoltre, si esprime perplessità sulla definizione dello stato chimico articolato nelle due classi Buono e Non Buono ai sensi delle Linee guida Ispra, mentre nel testo e nelle figure 43, 44 e 46 viene definito "Scarso" anziché "Non Buono".

Per quanto riguarda il Piano si segnala che nell'ambito delle ACA, in alcune schede di intervento è stato utilizzato il termine "acque profonde", mentre è opportuno utilizzare il termine "acque sotterranee" utilizzato nella normativa di riferimento (Direttiva quadro sulle acque).

In riferimento all'azione SRD02 - investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale, in particolare rispetto all'Azione B Investimenti per la tutela delle risorse naturali, si condivide la possibilità di ammettere l'acquisto di attrezzature che impediscano l'inquinamento puntuale da prodotti fitosanitari in agricoltura, quali ad esempio i biobed. Si puntualizza che alcune tipologie di attrezzature potrebbero necessitare di essere inquadrare nell'ambito di documenti di indirizzo ministeriali, così come già indicato nel Programma d'Azione Nitrati vigente e nella proposta di quello nuovo.

Per quanto riguarda la richiesta, effettuata in fase di scoping, di affrontare tra le pressioni dell'agricoltura sull'ambiente idrico le misure per ridurre l'input di pesticidi e sostanze chimiche nei campi (OS5), è stato trascurato il contributo degli interventi settoriali nel settore risicolo, sebbene esista un impegno specifico a questo riguardo (linea d'intervento SR022). Ciò, nonostante nell'analisi

degli effetti del piano a pag. 410 del RA si riconosca nell'impegno per il settore risicolo, l'unica tipologia di intervento con potenziali effetti negativi sulla qualità ambientale. A questo proposito, il RA avrebbe dovuto approfondire maggiormente l'impatto di questa azione di piano, indicando le vie attraverso cui possa agire negativamente sulla qualità delle acque e andando a documentare le scelte strategiche per ridurre la pressione da fitofarmaci, in connessione ad esempio con il non-impiego di diserbanti sugli argini e con misure individuate nelle Linee Guida del PAN del 10 marzo 2015.

Merita ricordare che nella stessa pag. 410 viene citata tra le 3 scelte territoriali da attenzionare a livello nazionale per i potenziali effetti negativi sull'ambiente, la misura PD 06-CIS(02) "Sostegno accoppiato al reddito per superficie – Riso" che porterebbe implicazioni in merito all'uso e qualità delle risorse idriche (ma anche della tutela della biodiversità). Anche in questo caso sarebbe stato utile un approfondimento su quali ipotesi possono condurre ad un effettivo peggioramento ambientale per studiarne le mitigazioni e valutarne gli impatti.

Viene altresì poco esplicitata e documentata la questione dell'implementazione delle fasce tampone richieste da diversi impianti pianificatori paralleli (PdG Po, PAN) su cui ci sono interazioni con diverse linee d'intervento. Merita ricordare che gli effetti positivi di questa infrastruttura ecologica utile a contenere fenomeni di lisciviazione e deriva di prodotti fitosanitari variano molto in dipendenza dal tipo di gestione e dai sostegni dedicati alla sua realizzazione.

Le problematiche relative all'uso dei fitosanitari vengono coinvolte e trattate anche nell'obiettivo OS9 "Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'UE alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile...". Con riferimento a questo obiettivo, il PSP ruota intorno alla promozione dell'agricoltura biologica prefiggendosi il raggiungimento del 25% della superficie a biologico entro il 2027 e di pratiche agricole sostenibili che si prefiggono la riduzione nell'uso dei prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

L'obiettivo affronta i sostegni ai regimi di qualità e le attività di promozione e comunicazione. A livello di effetti ambientali, sarebbe opportuno evidenziare e collegare le linee di intervento previste con la SRG07 "Cooperazione per lo sviluppo rurale" (allegato 6) che sostiene progetti collettivi a finalità ambientale, con possibilità di finanziare zone di alto valore naturalistico e paesaggistico, mediante l'aggregazione fra aziende agricole, enti e attori locali impegnati nella gestione delle risorse ambientali a livello locale. La creazione di forme territoriali di riconoscimento e trasparenza sui dati ambientali oltre ad applicare in modo più esteso la riqualificazione ambientale di porzioni di territorio, responsabilizza gli agricoltori ed allevatori nei confronti dell'ambiente aziendale e non ha efficacia se non viene sostenuta a livello di qualità della produzione e di commercializzazione. A questo scopo il sostegno al Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI), rafforzato con un più dettagliato audit ambientale, può essere uno strumento efficace per migliorare e controllare le performance ambientali dell'azienda.

Infine, per quanto riguarda gli interventi che sostengono l'adozione di pratiche utili a favorire il risparmio idrico o a migliorare l'efficienza d'uso della risorsa idrica (SR02), alla luce anche dell'evento di estrema siccità e di penuria di acqua irrigua che ha patito l'agricoltura piemontese nell'estate 2022, si ritiene che il RA avrebbe dovuto dare maggior risalto alle implicazioni ambientali del supporto del PSP alla creazione di invasi. In particolare, la realizzazione di microinvasi nelle zone di pianura e di fondovalle, accoppiate al supporto alle misure di ritenzione naturale delle acque (NMWRM-Natural Water Retention Measures), qualora rientrano nella Nature-based solutions, possono contribuire al miglioramento della gestione delle acque imitando processi naturali. L'effetto positivo ambientale dipende quindi da un nuovo tipo di progettazione multifunzionale ed ecologicamente orientata che si ponga l'obiettivo di gestire le risorse idriche utilizzando mezzi e processi naturali. Questi aspetti sono particolarmente evidenti nel territorio piemontese padano interessato dall'area irrigua risicola dove, alla luce anche del cambio accelerato dell'ecosistema dalla risaia in sommersione alla risaia in asciutta, si impongono modalità di riorganizzazione del reticolo irriguo che potrebbero prevedere la realizzazione di microinvasi con funzione anche di fitodepurazione delle acque di scolo delle risaie ed

il riutilizzo di acque reflue. In questo senso, per valutare le conseguenze ambientali del PSP, diventa importante anche comprendere i quantitativi di risorse economiche impiegate che, nel caso specifico, paiono più improntate a finanziare l'aumento dell'efficienza dell'irrigazione (cementificazione canali) e la quantificazione dei volumi ad uso irriguo al fine del finanziamento di contatori per la misurazione dei volumi effettivamente utilizzati.

#### 4.4 Biodiversità e connessioni ecologiche

Per quanto riguarda la matrice "Biodiversità e Ecosistemi" su cui è incentrato l'obiettivo di piano OS6 ("arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi"), benché vengano ribaditi a più riprese nell'obiettivo specifico i principi del mantenimento e ripristino di spazi per la biodiversità nel paesaggio agrario intensivo, della ricostruzione della connettività ecologica, delle misure per contrastare la riduzione di habitat seminaturali negli ecosistemi montani e alto-collinari causa l'abbandono dei sistemi pastorali, non è stato effettuato un esame sulle motivazioni per cui tali misure, già enunciate e presenti nella precedente programmazione, sono risultate poco utilizzate ed inefficaci per la conservazione della biodiversità. L'esperienza e l'osservazione delle misure di rinaturalizzazione in campo agrario porterebbe a considerare poco appetibili tali misure in quanto slegate dagli investimenti principali per cui risulterebbero come delle nicchie di cui si avvalgono solo alcuni agricoltori più consapevoli del valore e del contributo della biodiversità non solo all'equilibrio ambientale della propria azienda ma anche al sostegno qualitativo e in un certo senso anche quantitativo della produzione. Il RA avrebbe dovuto esplicitare come si pensa a sostenere queste misure integrandole con quelle di altro tipo, in considerazione della definizione riportata nel par.5.5 della "riduzione della pressione esercitata dalle attività agro-forestali sulle risorse naturali" e "il rafforzamento dei servizi ecosistemici" come "fulcro dell'azione" del PSP per cogliere appieno gli obiettivi del Green Deal.

Un esempio di come coniugare questa azione con altri obiettivi ambientali, come già evidenziato a proposito delle misure in campo idrico, potrebbe essere quello di collegare gli sforzi per realizzare infrastrutture ecologiche a quelli connessi all'efficientamento idrico andando a beneficiare la creazione o riqualificazione di varie zone umide (laghetti, stagni, fontanili, maceri, pozze e altre strutture di abbeverata), in modo che anche gli agricoltori meno motivati possano ricreare occasioni ed opportunità di rinaturalizzazione. Si pensi, a titolo di esempio, restando nell'ambito risicolo, come un habitat di pregio quale il fontanile, elemento naturale di origine antropica storica, sia collegabile sia al mantenimento di una risorsa idrica di qualità e discreta quantità, che alla implementazione di una filiera del biologico con acque a residuo zero, ed al mantenimento di specie ed habitat nonché all'erogazione di servizi culturali e paesaggistici funzionali alla fruizione del turismo sostenibile.

L'effettivo beneficio ambientale del PSP è pertanto legato all'applicazione di un approccio sistemico, fondamentale per ogni trasformazione ecologica.

Il RA non prende infine in considerazione le possibilità di sviluppo del disegno di rete ecologica che le Regioni possono avere intrapreso. Occorre inoltre considerare come le scelte di Piano possano influire sui corridoi ecologici esistenti e quindi favorirne un loro ulteriore sviluppo andando a potenziare le connessioni tra gli ecosistemi del territorio.

Per quanto riguarda gli aspetti faunistici, si evidenzia una mancata attenzione al problema della gestione della fauna selvatica che, soprattutto nei contesti ad agricoltura estensiva e di integrità della matrice naturale del paesaggio agrario, pone forti vincoli all'attività agricola. L'ambiente agricolo negli ultimi anni ha visto in costante e forte aumento la fauna selvatica, soprattutto quella ungulata, ed il concomitante declino di specie faunistiche di pregio quali avifauna e piccola selvaggina stanziale e migratoria, storicamente da sempre presenti nei nostri territori. La fauna ungulata crea problemi alle produzioni agricole con conseguenze economiche che conducono in alcuni casi all'abbandono di terreni da parte degli agricoltori di collina e montagna, venendo così a mancare un indispensabile

presidio e generando squilibri eco-sistemici che coinvolgono l'intero territorio. A questo si sommano i danni forestali con conseguenze in termini idrogeologici e, non ultimi, gli aspetti igienico-sanitari, i rischi di zoonosi, paesaggistici, ambientali e di sicurezza pubblica in relazione ad incidenti stradali. Un'interazione così stretta della componente faunistica con l'attività agricola non può essere trascurata dal PSP. A tale riguardo si ravvisa come il RA si limiti a trattare tale componente unicamente in termini conservazionistici (tramite gli interventi di potenziamento dell'infrastruttura ecologica del paesaggio agrario) tralasciando gli aspetti connessi alla sua gestione in una prospettiva segnata dalla sostenibilità, che riguarda non solo l'agricoltura ma l'intero territorio, con crescenti costi ambientali e sociali che bisogna risolvere con un approccio multidisciplinare e di settore che non può e non deve essere orientata unicamente alla conservazione o alla gestione venatoria.

La gestione dei territori agricoli finalizzata alla produzione di pregio, ma anche attenta alla valorizzazione ambientale, può assumere un ruolo determinante per favorire la creazione di ambienti idonei ad ospitare e incrementare la presenza di specie faunistiche di particolare pregio, in declino o fortemente minacciate da tipologie di habitat non idonee.

Al contempo, il rapporto tra agricoltura e biodiversità, in relazione alla sua complessità e ad un contesto ambientale in continua evoluzione, deve essere necessariamente affrontato in modo multidisciplinare, dove il coinvolgimento diretto degli agricoltori con adeguato supporto scientifico di settore e del mondo venatorio, responsabilmente consapevole, può acquisire un peso/ruolo in termini di gestione faunistica sostenibile anche per il miglioramento degli habitat.

#### 4.5 Foreste

Si valuta positivamente che il tema foreste e relativi servizi ecosistemici sia stato sviluppato nel RA e che la principale normativa settoriale in ambito forestale sia stata tenuta in considerazione per l'analisi di coerenza, visto il ruolo delle foreste come parte del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse pubblico. Boschi e foreste sono tra l'altro importanti stock di carbonio e serbatoi di biodiversità. Si segnala tuttavia, per quanto concerne la componente Flora, Fauna e biodiversità di cui a pag. 47 del RA, sarebbe stato opportuno tenere conto anche della strategia forestale dell'UE (COM/2021/572 final) e della Biodiversità dell'UE (COM (2020) 380 final) e a pag. 51 del RA della Strategia forestale nazionale e del D.lgs. 34/2018 (Testo Unico delle Foreste).

Inoltre il RA avrebbe dovuto effettuare un'analisi del comparto forestale analoga a quella agricola presente a pag 188, 361, in quanto oggetto di programmazione del PSP 2023-2027; le foreste sono parte del capitale naturale nazionale e sono riconosciute come bene di rilevante interesse pubblico da tutelare e valorizzare per la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. In quest'ottica sarebbe stato opportuno approfondire nel RA (cap. 3 pag. 13, pag. 207) tali tematiche in paragrafi ad esse dedicati, come componente ambientale, al fine di evidenziare l'importante ruolo multifunzionale che le foreste assumono e per determinare i possibili effetti su tale componente (Allegato 6 del RA).

Si osserva, infine, che nel Piano (pag. 17), nel RA (pag. 142) e nella Sintesi non tecnica (pag. 38), viene utilizzato il termine "deforestazione"; considerato che i boschi italiani sono gestiti secondo il principio della Gestione Forestale Sostenibile (GFS), si ritiene opportuno utilizzare un termine diverso.

#### 4.6 Paesaggio

Per quanto riguarda la tematica Paesaggio, rispetto a quanto evidenziato in fase di scoping, si trova efficace riscontro negli elaborati esaminati; si ritiene quindi di richiamare alcune considerazioni quale contributo utile per la fase attuativa del PSP, con particolare riferimento alla definizione dei contenuti delle misure e ai relativi criteri di indirizzo e selezione.

Quale considerazione di carattere generale, si richiama la necessità di perseguire la coerenza tra gli obiettivi del PSP e quelli del Piano paesaggistico regionale, in un'ottica di mitigazione degli impatti; in ragione di tale riscontro si sottolinea l'importanza che il Piano preveda indicazioni specifiche al fine di garantire che le specifiche misure connesse ai finanziamenti previsti, siano formalmente integrate con elementi di valutazione e coerenza con il contesto paesaggistico, quale presupposto per garantire un'effettiva integrazione tra strategie di tutela e valorizzazione del sistema paesaggistico regionale e azioni di riqualificazione e valorizzazione degli ambiti rurali oggetto di intervento.

In tal senso, per garantire un'adeguata evoluzione dei paesaggi agrari, è condizione imprescindibile un'impostazione progettuale attenta alle caratteristiche specifiche del luogo e ai valori del paesaggio, ai tratti caratteristici, ai valori del paesaggio circostante e i contenuti delle unità paesaggistiche della zona; questo consentirebbe di impostare alternative progettuali che soddisfino le esigenze funzionali e che, mediante la considerazione di fattori primordiali quali la topografia, la visibilità e i modelli di localizzazione locali, garantiscano che l'edificazione stabilisca una relazione armonica con il paesaggio.

Risulta inoltre opportuno garantire ai soggetti attuatori degli interventi l'accesso al patrimonio informativo a supporto della progettazione degli interventi stessi; in particolare sarà necessario che il Piano includa riferimenti specifici orientati a consentire durante le fasi attuative e di implementazione degli interventi, di tenere in considerazione:

- le specificità territoriali di appartenenza, le peculiarità del paesaggio, ivi compresi i siti Unesco per i quali deve essere effettuata una valutazione più approfondita nonché le informazioni circa vincoli, tutele e pianificazione paesaggistica, attraverso il sistema informativo territoriale/geoportale regionale;
- il riconoscimento e alla tutela attiva dei paesaggi agrari e degli insediamenti di notevole valore documentario e storico-identitario e forte connotazione visiva, principalmente in contesti montani, individuando possibili modalità di gestione che ne perpetuino il patrimonio culturale e paesaggistico nel suo complesso;
- indicazioni in merito al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione delle componenti che hanno assunto un ruolo ordinatore nel processo di strutturazione e stratificazione storica dei paesaggi agrari (trama di appoderamento, sistema insediativo e della viabilità interpodereale, ordinamenti colturali e rete di adduzione e di sgrondo dei campi, vegetazione di margine, ...);
- la salvaguardia della trama agricola costituita dal sistema irriguo, dal sistema dei pozzi, dalle sorgenti, dalla viabilità minore e dalle formazioni lineari e conservare il sistema insediativo storico salvaguardando il rapporto tra organismi edilizi e altri elementi strutturanti morfologicamente il territorio, quali, ad esempio, le recinzioni storiche e le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); eventuali indispensabili interventi necessari per lo svolgimento delle attività agricole dovranno quindi mantenere, per quanto possibile, la leggibilità della trama storica, prevedendo interventi di mitigazione e compensazione paesaggistica;
- la protezione del suolo come priorità finalizzata al recupero di aree o di edifici abbandonati o degradati a fronte di occupazione di suolo libero.

Nell'obiettivo OS6 si affrontano le questioni di sviluppo rurale specifiche per la tutela e valorizzazione di paesaggi rurali, che hanno notevole importanza per quanto riguarda la politica per contrastare l'abbandono dei sistemi agricoli e pastorali, soprattutto di montagna e alta collina, che incide sulla perdita di biodiversità.

Per quanto riguarda la valorizzazione dei Paesaggi rurali storici, vengono sostenute azioni di sistema che coinvolgono gli attori della filiera dai produttori ai consumatori, e interventi di sviluppo rurale per la

tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici e tradizionali che si accompagnano alla conservazione e alla tutela degli habitat e delle specie naturali. Tali misure vengono anche richiamate nell'obiettivo OS8 sullo sviluppo locale nelle zone rurali con iniziative finalizzate ad aumentare il turismo sostenibile, la bioeconomia, l'agricoltura sociale, ma anche l'attrattività delle zone rurali per la residenzialità e la valorizzazione culturale dei borghi rurali. L'effettivo beneficio ambientale del combinato di questi due obiettivi dipenderà dall'implementazione di un approccio di cooperazione tra amministrazioni pubbliche, aziende, associazioni e consumatori, che faccia leva sulla creazione di comunità di progetto capaci di coinvolgere gli attori locali all'avvio di reti di impresa e imprese di comunità in un'ottica di sostenibilità e di valorizzazione delle autenticità. Nonostante i molti esempi positivi e l'aggiornamento delle normative, ad esempio con l'istituzione dei Distretti del Cibo, in questo senso il PSP dovrebbe esplicitare meglio le azioni di tutela degli elementi del paesaggio agrario da proteggere e quale azione di supporto e accompagnamento alla progettazione locale possa svolgere la Rete Rurale Nazionale con l'apertura prioritaria di sostegni a quei territori che abbiano intrapreso un percorso di riconoscimento del valore storico e ambientale (mappatura dei paesaggi rurali storici, biodistretti, distretti del cibo).

#### 4.7 Agricoltura

Le politiche previste dal Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune 2023 – 2027 incidono sull'uso del territorio, prefigurando una serie di interventi strutturali in ambito agricolo che possono anche riguardare la realizzazione di impianti e infrastrutture con impatti diretti e indiretti sia in fase di realizzazione che di gestione, dovuti all'occupazione, permanente o temporanea, delle aree su cui insistono.

Ciò premesso, si prende positivamente atto dei contenuti del Piano e del RA per quanto attiene al quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente, che hanno analizzato dettagliatamente lo stato dell'agricoltura e le componenti ambientali, tra cui aria, acqua, suolo, biodiversità ed ecosistemi, sulle quali il piano potrebbe avere un impatto rilevante.

Preso atto che allo stato attuale non è ancora nota o definita l'ubicazione fisica degli interventi che derivano dalle politiche di Piano e gli impatti che potrebbero determinare sulle componenti ambientali, il RA nelle valutazioni ha tenuto conto del principio di precauzione.

Si sottolinea unicamente l'importanza, per le fasi successive di definizione degli interventi strutturali con impatto ambientale, che le opere compensative abbiano rispondenza con i servizi ecosistemici perduti e che siano concordi al principio di omologia, in relazione al quale gli interventi riparatori devono compensare, con ordine di priorità, le componenti ambientali su cui il piano genera i maggiori impatti.

## **5. Valutazione di incidenza**

### 5.1 Aspetti metodologici

Si fa osservare che "Linee Guida nazionali per la valutazione d'incidenza (VincA) – Direttiva 92/43/CEE "habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4", adottate in data 28.11.2019 con Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno modificato l'articolazione su quattro livelli della VincA, portandoli a tre, come prescrivono gli indirizzi della Commissione europea.

La comunicazione della Commissione EU del 28/8/2021 (6913 final) "Valutazione di piani e progetti in relazione ai siti Natura 2000 – Guida metodologica all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat 92/43/CEE", ha sostituito la precedente versione del 2002, che prevedeva una valutazione articolata



su quattro livelli, uno dei quali, precedente all'attuale Livello III, consistente in una fase a se stante di valutazione delle soluzioni alternative, ovvero la *“valutazione delle alternative della proposta in ordine alla localizzazione, al dimensionamento, alle caratteristiche e alle tipologie progettuali del piano o progetto in grado di prevenire gli effetti passibili di pregiudicare l'integrità del Sito Natura 2000”*. La valutazione delle soluzioni alternative, rappresentando una delle condizioni per poter procedere alla deroga all'articolo 6, paragrafo 3, e quindi proseguire con la procedura prescritta dal paragrafo 4, nella Guida metodologica è stata inclusa, quale pre-requisito, nelle valutazioni del Livello III.

Per quanto riguarda l'integrazione della Vinca nel procedimento di VAS il riferimento è ancora il documento redatto nel 2011 dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC), l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale (ISPRA), le Regioni e le Province Autonome, *“Proposta per l'integrazione dei contenuti VAS - Valutazione d'Incidenza”*.

Nel caso della valutazione del PSP PAC 2023-2027, il tipo di Vinca più idoneo è stato individuato in uno *“screening generale delle possibili interazioni degli interventi previste dal PSP a valle della definizione delle esigenze, con la Rete Natura 2000 in funzione delle relazioni fra i seguenti parametri: fattori tipologici, fattori localizzativi, fattori dimensionali e/o quantitativi”*.

Si concorda con tale impostazione “di minima”, tuttavia si osserva che il documento succitato di integrazione VAS/Vinca, per i “Piani e Programmi di area vasta che comprendono numerosi Siti Natura 2000 e senza localizzazione delle scelte”, suggerisce un approccio volto alla caratterizzazione dei siti Natura 2000, in base alla quale è possibile individuare dei principi generali di carattere “precauzionale”, da tener presenti nelle fasi di attuazione del Piano, cioè nel momento in cui verranno definite azioni più puntuali per cui sarà possibile effettuare le Valutazioni di Incidenza sito specifiche.

## 5.2 PSP PAC e Biodiversità

Il percorso logico per la definizione della programmazione strategica e della definizione degli obiettivi specifici del PSP e dei relativi interventi, oltre a rispondere alle esigenze di *“contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi (OS6)”*, deve tener conto anche delle sette aree tematiche codificate dalla Commissione, relative agli obiettivi strategici ambiente-clima-benessere animale, identificando, tra gli altri, i Piani d'Azione quadro per Natura 2000 (Direttiva 2009/147/EC “Uccelli” e Direttiva 92/43/EEC “Habitat”) come riferimento ambientale della PAC.

A tal proposito lo studio di incidenza riporta la situazione nazionale, con riferimento alle Aree protette, alla Rete Natura 2000 ed allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, desunta dagli ultimi Report di monitoraggio (art. 17 Direttiva Habitat).

I risultati ottenuti per l'Italia dai Report sono in linea con quelli emersi complessivamente a scala europea nell'ultimo ciclo di reporting, che evidenziano uno stato di conservazione sfavorevole nel 63% delle valutazioni effettuate per le specie, nell'81% di quelle relative agli habitat e nel 39% di quelle dell'avifauna.

Analizzando le dinamiche in atto relativamente alle specie di interesse comunitario, dal recente Composite Report (EEA, 2020) emerge una situazione preoccupante poiché numerose specie in stato di conservazione sfavorevole mostrano anche un trend negativo, e l'Italia è l'unico Paese in cui queste specie superano il 50%.

Il Report evidenzia inoltre che l'agricoltura è, in percentuale, il più rilevante tra i principali fattori di pressione esercitati sugli habitat e sulle specie.

### 5.3 Analisi incidenze

Come già espresso precedentemente l'analisi "di minima" adottata nello Studio di incidenza non ha effettuato caratterizzazioni sulla Rete Natura 2000, non individuando alcun principio generale di carattere "precauzionale" da tenere in conto nelle fasi successive dell'attuazione del PSP.

L'analisi di incidenza è stata condotta attribuendo un punteggio alle diverse categorie di interventi PSP, secondo i parametri tipologici, localizzativi e quantitativi. La risultante dell'insieme di questi valori vuole rappresentare l'"incidenza potenziale teorica (IPT)" delle varie tipologie di intervento.

Tale analisi fortemente speditiva ha portato ad identificare come incidenza potenziale moderata l'ecoschema PD 04 – ES 4 e tre interventi relativi ad investimenti SRD 02, SRD07 e SRD 08, rimandando alle fasi successive dell'attuazione della programmazione la specificazione delle incidenze e *"la necessità di condurre specifici Studi di incidenza sito-specifici, con tutti i rilievi e gli approfondimenti atti a definire i rischi per le specie e per gli habitat, alimentando il processo decisionale e valutativo con quei dati accurati che in questa sede è impossibile produrre"*.

In linea di massima si concorda con tale disamina, tuttavia si fa osservare che, se da un lato il presente livello VAS non permette una valutazione più accurata sulle possibili incidenze che l'attivazione dei diversi interventi potrà produrre sulla Rete Natura 2000, dall'altro sarebbe stato opportuno specificare e dettagliare maggiormente quali siano le *"interazioni positive sotto il profilo della conservazione della biodiversità"* che la programmazione strategica possa determinare, come affermato nello Studio di Incidenza.

Tutto ciò a fronte dei preoccupanti trend negativi riportati nell'analisi del contesto ambientale, desunti dal Report della Direttiva Habitat, che evidenzia l'agricoltura come il principali fattori di pressione esercitati sugli habitat e sulle specie.

Sicuramente per valutare l'incidenza della prossima programmazione agricola sulla Rete Natura 2000, sarà necessaria una verifica nelle successive fasi di attuazioni della stessa, a livello regionale nella predisposizione dei diversi bandi.

Per quanto riguarda le misure per la riduzione dell'uso dei prodotti fitosanitari nei Siti Natura 2000 risulta carente la citazione e le relative misure di attuazione delle Linee Guida del PAN del DM 10 marzo 2015 che danno precise indicazioni sui rischi associati alla deriva al ruscellamento e alla lisciviazione nonché alle misure complementari per la tutela e la conservazione di specie ed habitat e di accompagnamento.

Relativamente agli obiettivi di conversione all'agricoltura biologica nel Piano, non viene evidenziato quale impegno della cifra prevista per sostenere l'agricoltura biologica sul territorio nazionale sia dedicato ai siti Natura 2000 e quali misure si intende intraprendere per raggiungere gli Obiettivi molto ambiziosi della Strategia europea per la Biodiversità. Sarebbe opportuno, nell'ambito delle misure di formazione già previste, che il PSP evidenzi l'importanza di attuare a livello regionale misure di formazione e consulenza specifiche per gli agricoltori che operano in aziende localizzate in Siti Natura 2000, sulla corretta applicazione delle misure delle Linee guida DM 10/3/2015 e misure per favorire l'attuazione di azioni di marketing finalizzate alla promozione di prodotti realizzati nel rispetto dei disciplinari di produzione e delle misure di tutela di specie ed habitat.

A tale riguardo il Piano si suggerisce di tenere in considerazione nel PSP il sistema nazionale di produzione integrata SNQPI, strumento efficace per favorire l'adozione di misure di tutela della biodiversità nelle aziende agricole in Natura 2000 e di promozione e valorizzazione delle aziende agricole che rispettino specifici requisiti ambientali, connessi ad un basso apporto di prodotti fitosanitari, e la tutela di habitat e specie.

Per quanto riguarda le iniziative del PSP di premio aggiuntivo (200 euro/ha) per le aziende localizzate nelle aree Natura 2000 che aderiscono agli eco-schemi per incentivare pratiche ecologiche, si

suggerisce di prevedere nel Piano indicazioni orientate a premiare beneficiari che adottino pratiche ecologiche coerenti con gli obiettivi di tutela e valorizzazione delle aree Natura 2000 (es. adozione di buone pratiche per tipologie di colture coerenti con le misure di conservazione previste dai Piani di Gestione, definizione di interventi specifici per la gestione attiva di infrastrutture ecologiche e corridoi ecologici, etc...).

## 6. Piano di Monitoraggio

Nel RA si dichiara che, attraverso il Piano di Monitoraggio Ambientale, si provvederà a controllare costantemente, l'andamento di ogni singolo intervento nelle varie regioni/province. A questo scopo si prevede il set di indicatori di contributo che, unitamente agli indicatori del Piano vero e proprio, consentiranno di individuare eventuali effetti negativi sull'ambiente e di attuare le opportune misure di mitigazione e correzione degli stessi.

Gli Indicatori possono essere:

- indicatori descrittivi: indicatori di contesto relativi alle condizioni ambientali di base, indicatori degli effetti ambientali del piano;
- indicatori di tipo prestazionale relativi agli obiettivi e al raggiungimento di target di sostenibilità.

Nella strutturazione del set degli indicatori, dovrà essere posta attenzione ai seguenti aspetti:

- dovrà essere chiaramente esplicitata l'unità di misura di ogni indicatore;
- gli indicatori selezionati dovranno essere sensibili alle azioni di Piano ed essere in grado di evidenziare le ricadute ambientali derivanti dalla sua attuazione;
- gli indicatori dovranno essere misurabili, sono quindi da escludere gli indicatori di natura non numerici (si/no);
- per ogni indicatore proposto occorrerà individuare a quale azione si riferisca, in modo da poter meglio individuare le azioni correttive.

Gli indicatori individuati dovranno essere inoltre facilmente misurabili, aggiornabili periodicamente e rilevati con una frequenza adatta ad evidenziare i cambiamenti.

In relazione al tema Aria, si evidenzia come il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dovrebbero prevedere anche una valutazione della concentrazione degli inquinanti per tenere conto anche delle caratteristiche peculiari di ciascun territorio in cui si va intervenire. Tale valutazione dovrebbe essere inclusa anche nella parte relativa al quadro conoscitivo dello stato dell'ambiente. Infatti inquadrando la situazione del bacino padano, risulta importante sottolineare come la condanna da parte della Commissione Europea che riguarda l'inquinante PM10 implica che il Piano Strategico della PAC 2023-2027 debba concorrere al rientro all'interno dei limiti previsti riducendo le emissioni di tale inquinante.

Tra gli indicatori di contesto contenuti nella tab. 11.1 viene proposto il "Bilancio delle emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti da settore agricolo compresa ammoniacale" e tra gli indicatori di contributo della tab. 11.2 è proposta la "Variazione del bilancio delle emissioni di CO2 e di altri gas climalteranti da settore agricolo compresa ammoniacale". Con particolare riferimento agli indicatori (sia quelli di contesto sia quelli di contributo) proposti per la componente adattamento al cambiamento climatico, si segnala che forse dovrebbero essere diversamente declinati in quanto quelli proposti sono sicuramente più adatti a monitorare le azioni di mitigazione al cambiamento climatico mentre svolgono un'azione di indirizzo strategico per quanto riguarda l'adattamento e possono concorrere a supporto di altri indicatori; si segnala, inoltre, che un utile riferimento per individuare gli indicatori inerenti il tema

dell'adattamento al cambiamento climatico, ancorché non ancora approvato, possa essere il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Ciò premesso, si suggerisce di utilizzare lo strumento della Carbon Footprint che, riconducendo ad un unico parametro (tonnellate di CO2 equivalente) tutte le fonti di emissioni di gas climalteranti (dirette e indirette), consente di effettuare una stima delle emissioni attraverso due criteri principali:

- disaggregando le singole fonti per comprendere quali siano gli aspetti maggiormente impattanti del processo ovvero quelli in cui si può ottenere un maggiore risultato a parità di intervento (tecnologico o economico);
- permettendo di elaborare diversi scenari che possono essere “pesati” e confrontati aggregando i vari componenti del processo emissivo del progetto o conseguenti l'applicazione del piano.

Rispetto alla componente Acque, si condivide la precisazione che la periodicità di rilevamento degli indicatori di contesto, che coinvolgerà anche le ARPA regionali come supporto tecnico-scientifico, non sempre potrà coincidere con quella degli indicatori di processo e di contributo. Si renderà necessario, ad esempio, elaborare opportunamente gli indicatori di stato quali – quantitativo delle risorse idriche superficiali (stato ecologico e chimico) e sotterranee (stato chimico e quantitativo) a partire dai dati annuali per allinearli con le tempistiche del presente PSP.

In un'ottica più in generale ci si chiede in quale misura il PSP contribuisca all'obiettivo specifico OS6 relativo alla biodiversità naturale e, a quello più globale del green deal europeo. In tal senso il piano di monitoraggio dovrebbe contenere gli indicatori opportuni per verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in materia di biodiversità.

Infine tra gli indicatori di contesto e di contributo per “la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi” vengono individuate le superfici delle Aree protette e/o Siti Rete Natura 2000: si fa osservare che difficilmente la programmazione agricola potrà agire direttamente su tale contesto, rendendo l'indicatore inutile alla verifica del PSP.